



Città di Filottrano

Provincia di Ancona
Assessorato alle Politiche Sociali



Assegni per il Nucleo familiare e di Maternità anno 2019

Visti gli artt. 65 e 66 della legge 2.12.1998 n. 448, come modificati dall'art. 50 della L.144/1999 e dall'art. 13 della L. 159/2013, che disciplinano rispettivamente la concessione di un assegno "ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori" e di "maternità" e l'art. 74 del D.Lgs. 26/03/2011 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità" a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53, concernente l'assegno di maternità di base, nel quale sono confluite le disposizioni del comma 4 dell'art. 66 della legge 448/1998;

Richiamato il D.P.C.M. n. 159 del 05 Dicembre 2013;

Visto che con il Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato nella **G. U. n. 82 del 06 Aprile 2019** è stata comunicata la rivalutazione per l'anno 2019 della misura per gli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli artt. 65 della legge 448/98 e 74 del D.Lgs. 151/2001 in base al comunicato ufficiale ISTAT del 16 Gennaio 2019;

SI RENDE NOTO

Che è possibile dare corso all'attribuzione, dei seguenti assegni a favore:

⇒ Di nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo o in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19/11/2007 n. 251 e smi), con tre o più figli in età inferiore a 18 anni, **per un ammontare massimo di € 144,42= mensili per tredici mensilità, dal 01/01/2019 (pari alla somma massima di € 1.877,46=)**;

⇒ di madri cittadine italiane o comunitarie o di cittadine di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, che non beneficino di trattamenti previdenziali di maternità per lo stesso evento o che percepiscano una prestazione previdenziale di maternità di importo inferiore all'assegno stesso, **per un ammontare massimo di € 346,39= mensili per cinque mesi (pari alla somma massima di € 1.731,95=)**, per i nati dal 01/01/2019 o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. Possono beneficiare dell'assegno di maternità, anche i soggetti previsti dall'art. 11 del Decreto 21/12/2000 n. 452.

Per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori è possibile presentare domanda nel corso dell'anno 2019 fino al 31 gennaio 2020 mentre, per l'assegno di maternità, entro e non oltre sei mesi dalla data del parto o dall'evento di adozione o affido preadottivo.

Per avere diritto all'attribuzione di detti assegni, il nucleo familiare dei richiedenti dovrà essere in possesso di una situazione economica calcolata nei termini della normativa in premessa, che deve risultare inferiore a quella evidenziata nei prospetti che seguono:

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE	ASSEGNO DI MATERNITA'
VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)	VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (I.S.E.E.)
€ 8.745,26=	€ 17.330,01=

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Assessorato Politiche Sociali comunale o presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.A.F.).

Lì, 09 Aprile 2019

L'Assessore alle Politiche Sociali
dott.ssa Silvia Lorenzini

Il Sindaco
avv. Lauretta Giulioni